BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990

Aggiornamenti ([1]):

1º Aggiornamento del 27 febbraio 1992: pagg. da 1.3 a 1.10, da 1.14 a 1.16, 2.1.8, da 2.1.13 a 2.1.16, 2.1.18, 2.2.8, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.6, 2.11.1, 2.11.8, da 2.11.12 a 2.11.16, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.21, 2.11.28, 2.12.5, 2.13.3, da 2.15.1 a 2.15.12, da 2.16.1 a 2.16.40, da 3.1 a 3.19, A.1, A.2.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.11 a 1.13.

2º Aggiornamento dell'11 febbraio 1993: pagg. 1.9, 2.1.17, 2.7.11, 2.7.15, 2.8.8, 2.11.5, 2.11.8, 2.11.25, 2.11.26, da 2.11.28 a 2.11.32, 2.13.7, 2.13.8, 2.13.11, 2.13.12, 2.13.14, 2.15.10, da 3.1 a 3.3, 3.5.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.10 a 1.17, da 2.7.12 a 2.7.14, da 2.7.16 a 2.7.18, da 2.8.9 a 2.8.11.

3º Aggiornamento del 16 settembre 1993: ristampa integrale.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 30000, 30010, 30020, 30030, 30040, 30050, 30055, 30060, 30070, 30080, 30090, 30100, 30110, 30120, 30130, 30140, 30150, 30160, 30170, 30200, 30210, 30220, 30230, 30300, 30310, 30320, 30330, 30340, 30350, 30360, 30370, 30380, 30390, 30400, 30410, 30420, 30430, 30440, 30450, 30500, 30510, 30520, 30530, 30600, 30610, 30620, 30630, 30640, 30650, 30654, 30660, 30670, 30680, 30690, 30700, 30710, 30720, 30800, 30810, 30820, 30830, 30840, 30844, 30850, 30860, 30870, 30900, 30910, 30920, 30930, 30940, 30950, 30960, 30970, 30980, 30990, 31000, 31010, 31020, 31030, 32000, 32010, 32020, 32030, 32040, 32050, 32060, 32070, 32080, 32090, 33000, 33010, 33050, 33060, 33070, 33080, 33090, 33110, 33120, 33130, 33160, 33165, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35450, 35500, 35600, 34601.20, 34605.52, 34615.06, 34615.10, 34615.18, 34615.38, 34615.42, 34617, 34619.
Inoltre sono stati abrogati: a) il prospetto di raccordo con la matrice dei conti delle aziende di credito e le segnalazioni statistiche trimestrali degli ex istituti di credito speciale; b) gli esempi per la determinazione degli "equity ratios" e per l'attribuzione al gruppo delle differenze negative di consolidamento e del risultato d'esercizio.

4º Aggiornamento del 16 febbraio 1994: pagg. da 1.3 a 1.7, 1.11, 1.12, 2.1.9, 2.2.5, 2.4.7, 2.5.5, 2.6.9, 2.6.16, 2.6.17, 2.8.6, 2.8.10, 2.9.8, 2.9.19, da 2.10.1 a 2.10.10.

5º Aggiornamento del 2 settembre 1994: pagg. 1.3, da 1.5 a 1.7, 1.9, 1.12, 1.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.6.1, 2.6.15, 2.6.17, 2.6.22, 2.6.32, da 2.11.1 a 2.11.8.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 1.8, 1.10, 1.11, 1.14.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 34760, 34762, 34764, 34766, 34768, 34770, 34772, 34774, 34776, 34778, 36332.09.

[1] Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

6º Aggiornamento del 7 marzo 1997: pagg. 1.5, 1.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.16, 2.4.17, 2.5.7, 2.5.8, 2.6.1, da 2.6.26 a 2.6.33, 2.8.6, 2.8.10, 2.9.10, 2.9.14, da 2.9.22 a 2.9.25, da 2.11.1 a 2.11.6, da 2.12.1 a 2.12.8.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.4.11, a 2..4.15, da 2.4.18 a 2.4.24, da 2.5.9 a 2.5.20, da 2.6.34 a 2.6.39, 2.9.21, da 2.9.26 a 2.9.29.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 32450.04, 33240, 33250.02, 33250.06, 33250.10, 33250.14, 33250.18, 33250.22, 34605.58, 34710, 34738, 34860.22, 34872.02, 34872.06.

7º Aggiornamento del 29 luglio 1997: pagg. 1.3, 1.6, 1.7, da 1.12 a 1.14, 2.6.29, 2.6.30, 2.11.5.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.31 a 2.6.40, da 2.7.1 a 2.7.10, da 2.8.1 a 2.8.29, da 2.9.1 a 2.9.10, da 2.10.1 a 2.10.6, da 2.11.1 a 2.11.3, da 2.11.6. a 2.11.8.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 36000.

8º Aggiornamento del 23 giugno 1998: pagg. 1.5, 1.8, 1.11, 2.1.16, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.12, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10, 2.6.26, 2.6.32, 2.6.38, 2.7.10, 2.10.6.

9º Aggiornamento del 12 aprile 2000: pagg. 2.1.1, 2.1.8, da 2.1.12 a 2.1.14, 2.2.4, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.6, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.17, 2.6.20, 2.6.21, da 2.6.23 a 2.6.26, 2.6.28, da 2.6.30 a 2.6.41, 2.6.44, 2.6.45, da 2.6.49 a 2.6.72, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.12, 2.8.15, 2.8.20, da 2.10.5 a 2.10.9, 2.11.5.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 2.6.22, 2.6.27, 2.6.29, 2.6.42, 2.6.43, da 2.6.46 a 2.6.48, 2.8.13, 2.8.14, da 2.8.16 a 2.8.19, da 2.8.21 a 2.8.25.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 32135.06, 33163.06, 33163.14, 33200.02, 33200.08, 33200.12, 33200.16, 33200.20, 33210.02, 33210.06, 33210.08, 33210.10, 33210.14,33242.14, 33242.18, 33242.22, 33242.26, 33242.30, 33242.34, 33242.38, 33242.42, 33242.46, 33242.74, 33242.76, 33242.78, 33242.80, 33242.82, 33242.84, 33242.86, 33242.88, 34605.20, 34605.68, 34611.04, 34611.10, 34611.14, 34611.24, 34708.02, 34718, 34750, 34815.40, 34815.44, 34815.50, 34820.

10° aggiornamento del 24 maggio 2001 - ristampa integrale. Pagine modificate: 1.12, 1.13, 2.1.11, 2.1.12, 2.3.4, 2.4.9, 2.4.10, 2.5.7, 2.5.8, 2.6.30, da 2.6.40 a 2.6.43, 2.6.59, 2.6.60, da 2.6.71 a 2.6.81, da 2.8.21 a 2.8.27.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.8.12 a 2.8.20, da 2.8.28 a 2.8.31.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codici: 32120.02, 32220.02, 33055.02, 33055.06, 33055.10, 34713

11° aggiornamento del 31 luglio 2002 - Pagine modificate: 2.4.13, 2.5.11, 2.6.28 e 2.6.29, da 2.7.10 a 2.7.12.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.30 a 2.6.82.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codice: 33484. 34615.14, 34615.22, 34615.26, 34615.30 e 34615.34.

12° aggiornamento del 30 dicembre 2004 - Pagine modificate: 2.6.1, 2.6.22 e 2.6.23, da 2.6.68 a 2.6.81.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.24 a 2.6.67, da 2.6.82 a 2.6.92.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codice: 33430.14, 33430.18, 33430.58, 33430.62, 33440.14, 33440.18, 33440.58, 33440.62, 33450.18, 33450.22, 33450.62, 33450.66, 33460.18, 33460.22, 33460.62, 33460.66.

13° aggiornamento del 25 gennaio 2006 – ristampa integrale. Pagine modificate: da 4.1.5 a 4.1.8, 4.1.10, 4.1.14.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 4.1.1 a 4.1.4, 4.1.9, da 4.1.11 a 4.1.13, da 4.2.1 a 4.5.6.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 32100, 32105, 32110, 32115, 32120, 32125, 32130, 32135, 32140, 32145, 32150, 32155, 32160, 32165, 32170, 32175, 32180, 32185, 32190, 32195, 32200, 32205, 32210, 32215, 32220, 32225, 32230, 32235, 32240, 32300, 32310, 32400, 32405, 32410, 32415, 32420, 32425, 32430, 32435, 32440, 32445, 32450, 32455, 32460, 32465, 32470, 32475, 32480, 32485, 32490, 32495, 32500, 32505, 32510, 32515, 32520, 32525, 32530, 32535, 32540, 32545, 32550, 32555, 32560, 32565, 32570, 33020, 33030, 33040, 33045, 33055, 33100, 33105, 33140, 33145, 33150, 33155, 33163, 33166, 33170, 33180, 33181, 33183, 33185, 33190, 33200, 33210, 33220, 33225, 33230, 33235, 33236, 33241, 33242, 33243, 33244, 33250, 33253, 33254, 33256, 33260, 33270, 33280, 33290, 33300, 33310, 33320, 33330, 33340, 33350, 33360, 33370, 33380, 33390, 33395, 33400, 33410, 33420, 33430, 33440, 33444, 33448, 33450, 33460, 33464, 33468, 33470, 33480, 33481, 33482, 33483, 33485, 33486, 33487, 34601.32, 34601.52, 34605.02, 34605.30, 34605.82.

14° aggiornamento del 7 febbraio 2008 - Pagine modificate: 1.8, da 1.15 a 1.16, 2.1.1, da 3.1.27 a 3.1.30, 4.1.1, 4.1.3, da 4.1.5 a 4.1.20, da 4.2.1 a 4.2.12, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, da 4.4.3 a 4.4.5, da 4.5.1 a 4.5.6, 4.6.1, da 4.6.3 a 4.6.7.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pag. 4.6.2.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 34601, 34605, 34613, 34615, 34700, 34702, 34704, 34706, 34708, 34711, 34712, 34714, 34716, 34719, 34720, 34725, 34730, 34732, 34734, 34736, 34737, 34740, 34742, 34744, 34745, 34746, 34748, 34752, 34754, 34756, 34758, 34815, 34816, 34828, 34830, 34858, 34860, 34864, 34868, 34872.

15° aggiornamento del 30 luglio 2008 - Pagine modificate: da 1.6 a 1.20.

16° aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36087, 36145, 36203, 36205, 36241, 36261, 36263, 36265, 36267, 36269, 36271, 36273, 36275, 36287, 36289, 36291, 36293, 36295, 36297, 36309, 36369.

17° aggiornamento del 9 febbraio 2011 - Pagine modificate: 1.8, da 1.18 a 1.19, da 3.5.3 a 3.5.7, 3.5.12, da 4.1.5 a 4.1.8, da 4.1.10 a 4.1.13, 4.2.5, da 4.3.4 a 4.3.8, 4.3.10.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 3.5.8 a 3.5.11, da 3.5.13 a 3.5.14, 4.3.9,
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36502.08, 36502.10, 36504.06, 36504.20, 36504.34, 36508.10, 36508.12, 36510.20, 34802.10, 34804.06, 34810.

18° aggiornamento del 23 dicembre 2011 – Pagine modificate: da 1.1 a 1.4, 1.12, da 1.17 a 1.19, da 3.1.8 a 3.1.11, da 3.1.16 a 3.1.19, da 3.1.26 a 3.1.28, da 3.5.1 a 3.5.10, da 3.6.1 a 3.6.14, da 3.7.1 a 3.7.10, da 3.8.1 a 3.8.14, da 3.9.1 a 3.9.8, 4.1.6, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, da 4.4.3 a 4.4.4, 4.6.3.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.13 a 1.16, da 1.20 a 1.22, da 4.2.13 a 4.2.14.
Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36207.13, 36209.13, 36211.13, 36213.13, 36223.13, 36225.13, 36227.13, 36229.13, 36240, 36242, 36530.08, 36562.12, 36562.56, 36580.20.

19° aggiornamento del 15 luglio 2014 – ristampa integrale.
Con il presente aggiornamento vengono introdotte le voci aventi i seguenti codici: da 23000 a 23602. Sono state altresì abrogate le voci aventi i seguenti codici: da 36001 a 36059, da 36063 a 36079, da 36085 a 36117, da 36121 a 36173, da 36177 a 36195, 36204, da 36262 a 36290, 36299 a 36305, da 36317 a 36319, da 36327 a 36329, 36336, da 36341 a 36345, da 36371 a 36380, da 36383 a 36393, da 36502 a 36522, da 36526 a 36542, da 34800 a 34808, da 36562 a 36574, da 36580 a 36588.

20° aggiornamento del 20 gennaio 2015 – Pagine modificate: 1.3, 1.6, 1.8, I.1.1.10, I.1.2.7, I.1.3.7, da I.1.4.4 a I.1.4.5, I.1.4.8, da I.1.4.16 a I.1.4.22, da I.1.4.26 a I.1.4.27, I.1.5.3, da I.1.6.9 a I.1.6.11, I.1.6.14, da I.1.6.20 a I.1.6.22, I.1.6.27, da I.1.6.36 a I.1.6.40, I.1.7.5, I.1.8.3, da I.1.10.3 a I.1.10.5, I.1.10.9, da I.1.10.16 a I.1.10.19, I.1.11.9, da I.1.11.12 a I.1.11.13, da I.1.12.2 a I.1.12.40, da I.1.13.1 a I.1.13.52, I.2.1.7, da I.2.1.13 a I.2.1.16, da I.2.1.19 a I.2.1.21, I.2.1.26, I.2.2.5, I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.12, da I.3.2.11 a I.3.2.12, I.4.1.4, da I.4.2.17 a I.4.2.18, I.4.3.3, I.4.3.5, I.4.3.8, I.4.4.13, I.4.4.15, da II.1.2.6 a II.1.2.12, II.2.1.3, II.2.1.8, da II.2.2.3 a II.2.2.4, da II.2.2.6

a II.2.2.7, II.2.2.17, da II.2.3.1 a II.2.3.33, da II.2.3.36 a II.2.3.40, da II.2.4.3 a II.2.4.9, da II.2.4.12 a II.2.4.16, da II.2.5.14 a II.2.5.17.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 1.4, da 1.9 a 1.14, I.1.3.8, I.1.5.4, da I.1.6.23 a I.1.6.26, da I.1.6.28 a I.1.6.35, I.2.1.8, da II.2.1.4 a II.2.1.7, II.2.2.5, da II.2.2.8 a II.2.2.16, da II.2.3.34 a II.2.3.35.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 23172, 23177, 23178 da 02 a 06, 23460.00, 36197, 36199, 36201, 36207, 36209, 36211, 36213, 36215, 36217, 36219, 36221, 36223, 36225, 36227, 36229, 36231, 36233, 36235, 36237, 36243, 36245, 36247, 36257, 36259, 36333, 36334.

21° aggiornamento del 30 giugno 2015 – Pagine modificate: da 1.3 a 1.20.
Si riportano di seguito le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento hanno una nuova intestazione: pagg. da II.1.1.1 a II.2.5.32.

22° aggiornamento dell'8 novembre 2016 – Pagine modificate: I.1.3.9, da I.1.4.3 a I.1.4.4, da I.1.11.3 a I.1.11.4, da I.1.12.3 a I.1.12.4, da I.1.12.8 a I.1.12.9, da I.1.12.13 a I.1.12.14, da I.1.12.16 a I.1.12.17, da I.1.12.21 a I.1.12.23, da I.1.12.26 a I.1.12.28, da I.1.12.32 a I.1.12.33, da I.1.12.37 a I.1.12.38, da I.1.13.3 a I.1.13.4, da I.1.13.8 a I.1.13.9, da I.1.13.13 a I.1.13.14, da I.1.13.18 a I.1.13.19, da I.1.13.23 a I.1.13.24, da I.1.13.28 a I.1.13.29, da I.1.13.32 a I.1.13.34, da I.1.13.37 a I.1.13.39, da I.1.13.43 a I.1.13.44, da I.1.13.48 a I.1.13.49, da I.2.1.17 a I.2.1.18, I.2.1.27, da I.3.2.10 a I.3.2.11, da I.4.2.11 a I.4.2.12, da I.4.4.3 a I.4.4.4, I.4.4.11, I.4.4.13, I.4.4.15, II.1.1.3, da. II.1.2.5 a II.1.2.13, II.2.3.3, II.2.3.5, II.2.3.7, II.2.3.9, II.2.3.11, II.2.3.13, da II.2.3.15 a II.2.3.19, II.2.3.21, II.2.3.23, II.2.3.25, da II.2.3.27 a II.2.3.32, da II.2.3.36 a II.2.3.37, II.2.4.4, da II.2.4.12 a II.2.4.15, da II.2.5.14 a II.2.5.17, II.2.5.33.

23° aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.

24° aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – Pagine modificate: II.1.2.5, II.1.2.9, da II.1.2.13 a II.1.2.14, II.1.2.16, II.2.1.2, II.2.1.7, II.2.2.3, da II.2.2.5 a II.2.2.6, da II.2.3.34 a II.2.3.35, II.2.3.42, da II.2.3.48 a II.2.3.51, II.2.5.13, II.2.5.15, II.2.5.18, II.2.5.20, II.2.5.30.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.1.2.6 a II.1.2.8, da II.1.2.10 a II.1.2.12, II.1.2.15, II.1.2.17, II.2.2.4, II.2.3.43, II.2.5.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36026.12, 36026.16, 36026.32, 36026.36.

25° aggiornamento del 17 settembre 2019 – Pagine modificate: da 1.10 a 1.11, II.1.1.2, II.1.1.6.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58980.12.

26° aggiornamento del 23 dicembre 2020 – Pagine modificate: da II.1.2.5 a II.1.2.18.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.1.2.19 a II.1.2.25.

27° aggiornamento del 25 maggio 2021 – Pagine modificate: 1.2, 1.3, 1.8, I.1.1.2, da II.1.2.5 a II.1.2.18, da II.1.2.22 a II.1.2.27, da II.2.3.20 a II.2.3.21, II.2.3.35, da II.2.3.37 a II.2.3.38, da II.2.3.45 a II.2.3.46, da II.2.5.13 a II.2.5.16.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.2.3.39 a II.2.3.44, da II.2.3.47 a II.2.3.50.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40692, 40694, 40696, 40698, 40610.20, 41098, 41099, 36332.09.

28° aggiornamento del 28 novembre 2023 – Pagine modificate: da 1.2 a 1.3, 1.5, da 1.7 a 1.8, 1.15, 1.17, III.3.1, IV.1.2.
Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pag. 1.16.

29° aggiornamento del 27 ottobre 2026 – Pagine modificate: da 1.2 a 1.3, da 1.7 a 1.8, da I.1.1.1 a I.1.1.2, Sezione II, sottosezione 2, parte 5: Ristampa integrale; da IV.1.1 a IV.1.2

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.2.4.5 a II.2.4.9.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 41054, 41055, 41058, 36246, 36253, 36258, 36260, 36311, 36321, 36323, 36325, 36337, 36027, 36029, 36028, 36047, 36055, 36061.

I N D I C E

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE pag.

1.1 Premessa 1.2

1.2 Obblighi informativi e correttezza delle segnalazioni su base consolidata 1.4

1.3 Area e metodi di consolidamento 1.5

1.4 Sistema di rilevazione 1.7

1.5 Segnalazione statistica 1.8

1.5.1 Durata residua delle operazioni 1.8

1.5.2 Informazioni per paese di controparte 1.10

1.6 Valuta di segnalazione 1.14

1.7 Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate 1.15

Tabella riepilogativa dei termini di trasmissione della segnalazione statistica 1.17

Allegato A: Fac–simile di lettera di attestazione della capogruppo 1.18

SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE I: FINREP I.1.1.1

SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE II: SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE

Sottosezione 1 Dati trimestrali

Parte 1 – Informazioni per paese di controparte II.1.1.1

Parte 2 – Altre informazioni II.1.2.1

Sottosezione 2 Dati semestrali

Parte 1 – Vita residua: rischio di liquidità II.2.1.1

Parte 2 – Vita residua: rischio di tasso di interesse II.2.2.1

Parte 3 – Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche II.2.3.1

Parte 4 – Cartolarizzazioni II.2.4.1

Parte 5 – Altre informazioni II.2.5.1

SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE III: SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE - GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

Sottosezione 1 Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni ..III.1.1

Sottosezione 2 Segnalazioni sui servizi di investimentoIII.2.1

Sottosezione 3 Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse.….....…III.3.1

SEGNALAZIONE PRUDENZIALE – SEZIONE IV

Sottosezione 1 Segnalazione prudenzialeIV.1.1

1. — ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. *Premessa*

Le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata disciplinate dalla presente Circolare si applicano:

1) ai soggetti tenuti a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza prudenziale armonizzate (COREP), (di seguito "gruppi prudenziali"); rientrano in tale ambito anche i gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1 e SIM di classe 1-minus ma nessuna banca (di seguito "Gruppi di SIM prudenziali");
2) ai gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del Testo Unico Bancario e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi ([1]), in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ([2]);
3) alle singole banche ([3]), non appartenenti a gruppi prudenziali, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate ([4]), in misura pari o superiore al 20 per cento (di seguito "singola banca");
4) ai singoli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi prudenziali, gruppi di SIM diversi da quelli di cui al punto 1) o gruppi finanziari, che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate ([5]) in misura pari o superiore al 20 per cento ("singolo intermediario finanziario" ([6])).

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere ai soggetti indicati nei punti da 1) a 4) la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti i seguenti soggetti:

a) società bancarie, finanziarie e strumentali non appartenenti a un gruppo prudenziale o un gruppo finanziario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo prudenziale o un gruppo finanziario oppure una singola banca;

b) società che controllano almeno una banca oppure una SIM di classe 1 o classe 1-minus;

c) le società, diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali, quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo prudenziale oppure un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera *b)* detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

Per la compilazione delle segnalazioni statistiche consolidate si applicano: i) le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito "Regolamento della Commissione") per la Sezione I della presente Circolare; ii) salvo quanto diversamente prescritto dalla presente Circolare, le disposizioni relative al bilancio consolidato emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"), per la Sezione II; iii) salvo quanto diversamente prescritto dalla presente Circolare, le disposizioni di cui al "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" (cfr. Circolare n. 148 del 2 luglio 1991), per la Sezione III.

1 Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.
2 Nella presente circolare, le percentuali di partecipazione si intendono, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
3 Ad esclusione delle filiali italiane di banche estere.
4 Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.
5 Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.
6 Nel prosieguo della presente Circolare il termine "singola banca" è, di regola, utilizzato per identificare anche il "singolo intermediario finanziario".

Per l'ambito d'applicazione soggettivo e per le modalità di compilazione delle segnalazioni di vigilanza prudenziali su base consolidata si rinvia alla Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea ([1]).

[1] Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117.

1.2. *Obblighi informativi e correttezza delle segnalazioni su base consolidata*

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata; dirama ai soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni le istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza e ne assicura la corretta applicazione.

I soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni forniscono le informazioni e i dati necessari al consolidamento; il soggetto tenuto a produrre le segnalazioni di vigilanza informa tempestivamente la Banca d'Italia di eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni. In particolare, deve comunicare all'Organo di Vigilanza tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali - ciascuno per quanto di propria competenza - del soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza e dei soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

1.3. *Area e metodi di consolidamento*

Ai fini della segnalazione statistica di cui al punto 1) del successivo paragrafo 1.4 si applicano l'area e i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- relativamente alla Sezione I nei termini stabiliti dal Regolamento della Commissione:
 a) nel caso del sottosistema di rilevazione "Consolidamento prudenziale", si applicano l'area e i metodi di consolidamento previsti ai fini delle segnalazioni prudenziali ([1]);
 b) nel caso del sottosistema di rilevazione "Consolidamento contabile", si applicano l'area e i metodi di consolidamento previsti dal bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali omologati dalla Comunità Europea ([2]).
- relativamente alla Sezione II:
 a) per i gruppi prudenziali, ad eccezione dei gruppi di SIM prudenziali e per le singole banche si applica il "Consolidamento prudenziale" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 ad eccezione delle voci per le quali è espressamente previsto il consolidamento contabile. Per le informazioni per Paese di controparte si applica il paragrafo 1.5.2;
 b) per i gruppi finanziari e il singolo intermediario finanziario il "Consolidamento prudenziale" di cui alla Circolare 288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", ad eccezione delle voci per le quali è espressamente previsto il consolidamento contabile;
- relativamente alla Sezione III, per i gruppi di SIM prudenziali, si applica il "Consolidamento prudenziale" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013.

Per la segnalazione di cui al punto 2) del successivo paragrafo 1.4 valgono le disposizioni di cui alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

Qualora con riferimento alle banche e alle società finanziarie partecipate dal gruppo prudenziale, dal gruppo finanziario o dalla singola banca si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante può essere richiesto l'assoggettamento di tale ente al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

* * *

Qualora l'esercizio della facoltà di esclusione di cui alla nota 1 comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate ([3]) – cioè quelle di cui ai punti 1) e 2) del successivo paragrafo 1.4 - l'intermediario segnalante deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Bancaria 1 o Servizio Supervisione Bancaria 2 oppure Servizio Intermediari Finanziari ([4]), nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES), che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

1 Si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 2 "Trattamento generale" e dall'art. 19 "Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale" del Regolamento (UE) n. 575/2013.

2 Di seguito "IAS/IFRS".

3 In tale circostanza, le banche appartenenti al gruppo devono fornire le informazioni sulla "Traslazione del rischio" di cui alla Sezione II, sottosezione 1, Parte 1 "Informazioni per paese di controparte" nell'ambito della matrice dei conti (Cfr. Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti", voci da 58352 a 58356).

4 A seconda che la banca, la SIM o l'intermediario finanziario siano vigilati dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

La comunicazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 2 mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

1.4. *Sistema di rilevazione*

Il sistema delle rilevazioni consolidate si articola in:

1) una segnalazione statistica con periodicità trimestrale da riferire al 31 marzo (primo trimestre), 30 giugno (primo semestre), 30 settembre (primi 9 mesi), 31 dicembre (intero esercizio), semestrale da riferire al 30 giugno (primo semestre) e al 31 dicembre (intero esercizio), annuale, da riferire all'intero esercizio ([1]). Per le segnalazioni di cui alla Sezione I si applica quanto previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. artt. 2 e 11). La rilevazione delle informazioni per Paese di controparte (cfr. Sezione II, sottosezione 1, Parte 1 - "Informazioni per Paese di controparte") ha periodicità trimestrale e va riferita alle date del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre;
2) una segnalazione prudenziale, con periodicità trimestrale, da riferire al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Per la compilazione delle segnalazioni di cui al precedente punto 2) si applicano le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e le specifiche disposizioni dell'Unione Europea ([2]).

[1] Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si sposta anche il termine di riferimento delle segnalazioni relative al primo trimestre, semestre e primi 9 mesi.

[2] Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117.

1.5. *Segnalazione statistica*

La segnalazione statistica è costituita da tre sezioni:

- La Sezione I contiene le segnalazioni consolidate armonizzate specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 ("informazioni finanziarie su base consolidata", c.d. "FINREP").
- La Sezione II contiene le segnalazioni consolidate non armonizzate diverse da quelle dei gruppi di SIM prudenziali ed è suddivisa in 2 sottosezioni:
 - Sottosezione 1 "Dati trimestrali":
 - Parte 1 - "Informazione per paese di controparte";
 - Parte 2 - "Altre informazioni".
 - Sottosezione 2 "Dati semestrali":
 - Parte 1 - "Vita residua: rischio di liquidità";
 - Parte 2 - "Vita residua: rischio di tasso di interesse"
 - Parte 3 - "Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche";
 - Parte 4 - "Cartolarizzazioni";
 - Parte 5 - "Altre informazioni".

La Sezione III contiene le segnalazioni non armonizzate per i gruppi di SIM prudenziali ed è suddivisa in 3 sottosezioni:

- Sottosezione 1 "Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni";
- Sottosezione 2 "Segnalazioni sui servizi di investimento";
- Sottosezione 3 "Vita residua": dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse.

1.5.1 Durata residua delle operazioni

La rilevazione ha per oggetto le attività, le passività e le operazioni "fuori bilancio" di pertinenza del gruppo prudenziale, del gruppo finanziario o della singola banca e intermediario finanziario, inclusi i rapporti intercorrenti con le altre imprese incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo prudenziale o al gruppo finanziario, che hanno formato oggetto di elisione. L'indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

La durata residua con riguardo rispettivamente alla scadenza del capitale (rischio di liquidità) e alla data di riprezzamento del tasso di interesse (rischio di tasso di interesse) forma oggetto di rilevazione in distinte sottosezioni.

1.5.1.1 Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)

Per i criteri di rilevazione si rinvia a quanto previsto nella Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti" e nella Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la

compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL".

FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.5.1.2 Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua - rischio di tasso di interesse)

Le operazioni per cassa vanno indicate ([1]): a) se incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, al "*fair value*" al corso secco; b) se incluse nel portafoglio bancario, al valore di bilancio, ad eccezione di quelle oggetto di copertura del *"fair value"* che vanno depurate delle relative plus/minusvalenze.

La ripartizione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato nelle fasce di vita residua va operata attribuendo ai fondi svalutazioni di portafoglio una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua ([2]).

Salvo quanto sopra specificato, ai fini della rilevazione della durata residua occorre applicare le medesime regole previste per le segnalazioni di vigilanza individuali: a) delle banche (Cfr. Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti"); b) degli intermediari finanziari (cfr. Circolare 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL" per i gruppi finanziari).

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

1 Per le definizioni di portafoglio di negoziazione di vigilanza e portafoglio bancario si rinvia alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

2 Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia: 1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua "da oltre 1 mese a 3 mesi", 3.000 "da oltre 6 mesi a 1 anno", 4.000 "da oltre 2 anni a 3 anni", 2.000 "da oltre 5 anni a 7 anni"; 2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200. In tale situazione la banca A segnala: a) 980 [1.000 – (1.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 1 mese a 3 mesi"; b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 6 mesi a 1 anno"; c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 2 anni a 3 anni"; d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 5 anni a 7 anni".

– a vista e a revoca;
– da oltre 1 giorno a 7 giorni;
– da oltre 7 giorni a 1 mese;
– da oltre 1 mese a 3 mesi;
– da oltre 3 mesi a 6 mesi;
– da oltre 6 mesi a 1 anno;
– da oltre 1 anno a 18 mesi;
– da oltre 18 mesi a 2 anni;
– da oltre 2 anni a 3 anni;
– da oltre 3 anni a 4 anni;
– da oltre 4 anni a 5 anni;
– da oltre 5 anni a 7 anni;
– da oltre 7 anni a 10 anni;
– da oltre 10 anni a 15 anni;
– da oltre 15 anni a 20 anni;
– oltre 20 anni;
– irredimibile;
– durata indeterminata.

1.5.2 Informazioni per paese di controparte

Le informazioni si riferiscono ai soli gruppi bancari ([1]) e includono anche i rapporti attivi e passivi verso le altre società incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Dalla rilevazione sono esclusi i rapporti facenti capo alle società strumentali appartenenti al gruppo bancario ([2]).

I gruppi bancari composti esclusivamente dalla capogruppo bancaria e da società strumentali sono esonerati dall'invio delle informazioni per paese di controparte ([3]).

Le informazioni richieste vanno costruite facendo riferimento alle regole di compilazione previste nella presente circolare. Tuttavia, è consentito:

- per le sole filiazioni estere, fare riferimento, ai fini della costruzione del dato consolidato, ai dati individuali compilati secondo le regole nazionali;
- ricorrere, relativamente al processo di elisione dei rapporti intragruppo, a meccanismi semplificati di riconciliazione, a condizione che da tali meccanismi discendano effetti trascurabili sugli aggregati oggetto di rilevazione.

1.5.2.1 Contenuto della rilevazione

1 Le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate congiuntamente vanno incluse nel perimetro di consolidamento coerentemente con quanto previsto da Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR). Le banche italiane controllate congiuntamente, non ricomprese nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono comunque tenute – al ricorrere dei presupposti previsti dalla Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti"– alla compilazione delle voci di matrice dei conti relative alla "traslazione del rischio" (voci da 58352 a 58356).

2 Ad esclusione della voce 58984 "Totale attivo", che è riferita all'intero gruppo bancario.

3 In tali circostanze, le banche capogruppo sono tenute – al ricorrere dei presupposti previsti dalla Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti"– alla compilazione delle voci di matrice dei conti relative alla "traslazione del rischio" (voci da 58352 a 58356).

Formano oggetto di rilevazione i seguenti aggregati:

- attività finanziarie per cassa, suddivise tra attività non deteriorate e attività deteriorate, a loro volta distinte tra finanziamenti, titoli di debito e titoli di capitale;
- passività finanziarie per cassa (debiti e titoli di debito in circolazione);
- totale attivo;
- garanzie e impegni, ripartiti tra crediti di firma e altri impegni; tali ultimi prevedono l'ulteriore ripartizione tra impegni irrevocabili (con separata indicazione della componente per cassa e di firma) e revocabili;
- derivati, con separata indicazione dei derivati finanziari e creditizi e, per ciascuna categoria, dei fair value positivi e negativi.

Le voci 58980 "Attività finanziarie per cassa", 58982 "Passività finanziarie per cassa", 58986 "Garanzie e impegni" e 58988 "Derivati" sono riferite alle sole società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario; esse, pertanto, vanno compilate includendo gli eventuali rapporti nei confronti delle società strumentali appartenenti al gruppo bancario, nonché nei confronti delle altre società rientranti nell'area di consolidamento contabile (es. società assicurative).

La voce 58984 "Totale attivo" è riferita al complesso delle società appartenenti al gruppo bancario (incluse le società strumentali). Per la compilazione della citata voce è consentito sommare, alle attività riferite alle società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario, i dati individuali riferiti alle società strumentali (non elidendo gli eventuali rapporti reciproci), a condizione che da tale modalità discendano effetti trascurabili sull'aggregato oggetto di rilevazione.

Allo scopo di quantificare la complessiva esposizione creditizia nei confronti di un determinato Paese, occorre tener conto della eventuale esistenza di circostanze che possano determinare un trasferimento del rischio finale verso soggetti residenti in altri Paesi (cfr. successivo paragrafo 1.5.2.2 "Traslazione del rischio").

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ([1]):

- "sottosistema di rilevazione", che prevede la seguente ripartizione: 1) gruppo bancario: banche residenti; 2) gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 3) gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere; 4) gruppo bancario: società finanziarie residenti; 5) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 6) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere; 7) gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate congiuntamente; 8) gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate congiuntamente;
- "localizzazione unità segnalante" (da segnalare per i sottosistemi di rilevazione: "gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere", "gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere", "gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere" e "gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere"), che prevede la segnalazione dello Stato di insediamento della filiale o della filiazione ([2]);

[1] Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci di seguito riportate.

[2] In particolare, nel caso di filiali estere di filiazioni estere, lo Stato di insediamento va riferito a quello della filiale e non a quello della casa madre. Ad esempio i crediti della filiale polacca di una banca austriaca inclusa in un gruppo italiano verso residenti in Polonia vanno segnalati con "localizzazione unità segnalante" Polonia.

- "valuta" di denominazione del rapporto ([1]);
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale), che prevede la seguente ripartizione 1) amministrazioni pubbliche; 2) autorità bancarie centrali; 3) banche; 4) altri intermediari finanziari; 5) imprese di assicurazione e fondi pensione; 6) società non finanziarie; 7) famiglie e istituzioni senza scopo di lucro; 8) unità non classificabili;
- "Stato" di residenza dell'eventuale garante;
- "settore di attività economica" dell'eventuale garante, che prevede la medesima ripartizione prevista per il settore della controparte;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino ad un anno; 2) da uno a due anni; 3) oltre due anni; 4) non classificabile.

1.5.2.2 Traslazione del rischio

Va indicata una traslazione del rischio nell'ipotesi in cui a seguito dell'inadempienza del debitore principale, il gruppo bancario possa rivolgersi ad un soggetto obbligato:

– in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);

– in relazione ai legami esistenti con l'originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese).

Forma oggetto di rilevazione la sola traslazione del rischio che si verifica allorquando operazioni verso soggetti residenti in un determinato Paese siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in un altro Paese. Pertanto, 'eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ([2]).

Ai fini della presente sottosezione, le esposizioni verso filiali di società vanno imputate al Paese di stabilimento delle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere convenzionalmente tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest'ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

1 Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio con un'altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

2 Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

Tuttavia, ove determinati ordinamenti nazionali dovessero prevedere - relativamente agli effetti dovuti al rischio paese - un distinto regime di responsabilità patrimoniale delle filiali estere rispetto alle corrispondenti case madri, oppure dovessero riconoscere valenza giuridica a condizioni contrattuali che escludono la responsabilità patrimoniale della casa madre per le obbligazioni assunte da proprie filiali estere, di tale esclusione si deve tener conto non indicando alcuna traslazione del rischio sulla casa madre.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l'impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ([1]).

In particolare, nel caso di esposizioni garantite da depositi di contanti presso una società inclusa nel gruppo bancario ovvero da valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, dagli strumenti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da e depositati presso componenti del gruppo bancario, la traslazione del rischio va operata su tale ultimo. Nel caso invece di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della "zona A" diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro–quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

[1] Con riferimento alle "lettere di patronage", vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura "dichiarativa" del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l'impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un'obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l'altro, l'esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l'eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

1.6. *Valuta di segnalazione*

Con riferimento alla valuta di segnalazione e agli arrotondamenti da utilizzare per le informazioni di cui alla Sezione I, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento della Commissione.

Con riferimento alle Sezioni II e III, laddove richiesto, la classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto si articola in due gruppi denominati: 1) euro; 2) valuta (che comprende tutte le valute diverse dall'euro).

Fermo restando il livello di precisione minima previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. art. 17, punto 2 b i) i dati vanno espressi in unità di euro ([1]). Le informazioni relative al "numero dei dipendenti del gruppo" e al "numero dei promotori finanziari" (voci 36313 e 36315) vanno espresse in unità, e quelle relative alla operazioni vita residua (rischio di liquidità e rischio di tasso di interesse) e alle "Informazioni per Paese di controparte" ([2]) in unità di valuta ([3]).

[1] Relativamente alle Sezioni II e III i dati segnalati in unità di euro vanno arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiore a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

[2] Ad eccezione della voce 58984 "Totale attivo".

[3] I dati nella valuta di denominazione del rapporto vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiore a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

1.7. *Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate*

La segnalazione statistica di cui al punto 1) del paragrafo 1.4. è trasmessa:

Gruppi prudenziali e singola banca:

- relativamente alla Sezione I nei termini stabiliti dal Regolamento della Commissione (cfr. artt. 3 e 11) di seguito riepilogati: con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 1 e Parte 2 del FINREP entro il 11 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 3 del FINREP entro l'11 agosto e 11 febbraio; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 4 del FINREP entro l'11 febbraio ([1]);
- relativamente alle Sezioni II (esclusa la sottosezione 1) e III, entro il 15 marzo e il 15 settembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno);
- alla Sezione II, sottosezione 1 - "Dati trimestrali", entro il 25 febbraio, 25 maggio, 25 agosto e 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Gruppi finanziari e singolo intermediario finanziario:

- relativamente alla Sezione I nei termini di seguito riepilogati: con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 1 e Parte 2 (limitatamente ai template F.21, F.22.01 e F.22.02) del FINREP entro il 15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 3 del FINREP (limitatamente ai template F.31.01 e F.31.02) entro il 15 settembre e 15 marzo; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 4 del FINREP entro il 15 marzo ([2]);
- relativamente alla Sezione II, sottosezione 1 (limitatamente alla Parte 2), entro il 15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo;
- relativamente alla Sezione II (limitatamente alla sottosezione 2), entro il 15 marzo e il 15 settembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno).

Per i termini e le modalità di inoltro della segnalazione prudenziale di cui al punto 2) del paragrafo 1.4 si rinvia alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e alle specifiche disposizione dell'Unione Europea ([3]).

Le anzidette segnalazioni devono essere inviate, a cura del soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza, direttamente alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES).

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza è inoltre tenuto a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il fac–simile di cui all'allegato A sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Tale comunicazione, che va

1 I soggetti che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenuti a trasmettere le segnalazioni stesse: per la Sezione I secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. art. 3); per le Sezioni II e III entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento.

2 I soggetti che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenuti a trasmettere le segnalazioni stesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento.

3 Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117.

rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, va fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza deve comunicare direttamente al Servizio RES il nome e il recapito telefonico del funzionario o dei funzionari ai quali il Servizio RES può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico–amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione delle presenti segnalazioni vanno avanzati: a) dai gruppi prudenziali, all'EBA per quanto riguarda la Sezione I "Segnalazioni armonizzate" e all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni per quanto riguarda le Sezioni II e III; b) dagli altri soggetti, all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al Servizio RES.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE STATISTICA

GRUPPI PRUDENZIALI E SINGOLA BANCA		
11 FEBBRAIO	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	31 DICEMBRE ANNO PREDEDENTE
25 FEBBRAIO	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
15 MARZO	STATISTICHE SEZIONI II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1) E III	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
11 MAGGIO	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	31 MARZO MEDESIMO ANNO
25 MAGGIO	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	31 MARZO MEDESIMO ANNO
11 AGOSTO	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
25 AGOSTO	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
15 SETTEMBRE	STATISTICHE SEZIONI II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1) E III	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
11 NOVEMBRE	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO
25 NOVEMBRE	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO

GRUPPI FINANZIARI E SINGOLO INTERMEDIARIO FINANZIARIO		
15 MARZO	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 1)	31 DICEMBRE ANNO PREDEDENTE
15 GIUGNO	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 2)	31 MARZO MEDESIMO ANNO
15 SETTEMBRE	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 1)	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
15 DICEMBRE	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 2)	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO

Allegato A

FAC–SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO A PRODURRE SU BASE CONSOLIDATA LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ([1])

Alla Filiale della Banca d'Italia di _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ([2]) –
Servizio Supervisione Bancaria 1/2

(oppure) Servizio Intermediari Finanziari

(denominazione) ([3])

(codice)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza trasmesse a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questo ente.

Il Presidente del consiglio d'amministrazione
(o di altro organo equipollente) _____

Il Presidente del collegio sindacale
(o di altro organo equipollente) _____

Il Direttore generale _____

Il Dirigente preposto/capo contabile ([4]) _____

[1] Ovvero della singola banca che detiene, anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti, partecipazioni non di controllo in misura pari o superiore al 20 per cento del capitale di società o di enti esercenti attività creditizia o finanziaria.
[2] A seconda che la banca sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.
[3] Ovvero denominazione della singola banca che detiene, anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti, partecipazioni non di controllo in misura pari o superiore al 20 per cento del capitale di società o di enti esercenti attività creditizia o finanziaria.
[4] Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza").

Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile.

Sezione:

I – FINREP

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati negli allegati III e IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dall'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3117.

Sottosezione: 1 – DATI TRIMESTRALI

PARTE 1 – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE

Voce**: 58980**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. "Istruzioni di carattere generale", paragrafo "Informazioni per paese di controparte".

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore.

È prevista la classificazione per "localizzazione unità segnalante", "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte.

Per le sottovoci diverse dalla 06 e 12, è altresì prevista la classificazione per "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante, "tipo garanzia", "vita residua".

Le operazioni "pronti contro termine" attive vanno segnalate nelle sottovoci 02 e 08 "Finanziamenti" valorizzando l'attributo informativo "tipo garanzia" con il valore "garanzie reali finanziarie".

ATTIVITÀ NON DETERIORATE:

02 FINANZIAMENTI

04 TITOLI DI DEBITO

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.

ATTIVITÀ DETERIORATE:

08 FINANZIAMENTI

10 TITOLI DI DEBITO

Voce: **58982**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. "Istruzioni di carattere generale", paragrafo "Informazioni per paese di controparte".

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

È prevista la classificazione per "localizzazione unità segnalante", "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte, "vita residua".

Voce: **58984**

TOTALE ATTIVO

Cfr. "Istruzioni di carattere generale", paragrafo "Informazioni per paese di controparte".

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore.

Forma oggetto di rilevazione il complesso delle attività in bilancio (attività finanziarie, attività materiali, attività immateriali, ecc.).

Voce: **58986**

GARANZIE E IMPEGNI

Cfr. "Istruzioni di carattere generale", paragrafo "Informazioni per paese di controparte".

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore.

È prevista la classificazione per "localizzazione unità segnalante", "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte, "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante, "tipo garanzia".

02 CREDITI DI FIRMA

ALTRI IMPEGNI:

IRREVOCABILI:

PER CASSA

03 SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

05 ALTRI

06 DI FIRMA

08 REVOCABILI

Voce: **58988**

DERIVATI

Cfr. "Istruzioni di carattere generale", paragrafo "Informazioni per paese di controparte".

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore e al netto degli accordi di compensazione secondo l'approccio prudenziale.

È prevista la classificazione per "localizzazione unità segnalante", "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte.

Per le sottovoci 02 e 06 è altresì prevista la classificazione per "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante, "tipo garanzia".

DERIVATI FINANZIARI

02 FAIR VALUE POSITIVI

04 FAIR VALUE NEGATIVI

DERIVATI CREDITIZI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza laddove il gruppo bancario sia acquirente di protezione.

06 FAIR VALUE POSITIVI

08 FAIR VALUE NEGATIVI

Sottosezione: 1 – DATI TRIMESTRALI

PARTE 2 – ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **36381**

RAPPORTI TRA LE IMPRESE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE

Figurano nella presente voce i rapporti intercorrenti tra le imprese oggetto di consolidamento prudenziale che hanno formato oggetto di elisione in sede di redazione delle segnalazioni consolidate.

È prevista la rilevazione nominativa dei rapporti di stato patrimoniale (titoli, altri rapporti per cassa, crediti di firma) e di conto economico (interessi, commissioni e recuperi/rimborsi di spese per dipendenti distaccati) intercorrenti tra le imprese oggetto di consolidamento prudenziale il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) sia pari o superiore - alla data del 31 dicembre precedente - a 100 milioni di euro.

Non costituiscono oggetto di rilevazione:

1) i rapporti intercorrenti tra impresa madre e filiali estere;
2) i rapporti intercorrenti tra banche che producono la matrice dei conti e le loro controllanti e controllate dirette e indirette;
3) i rapporti con società strumentali.

Tali informazioni sono strutturate in modo che vengano censite una sola volta entrambe le parti di ciascun rapporto; pertanto:

- per i rapporti per cassa e per i crediti di firma occorre segnalare sia il soggetto creditore o rilasciante (soggetto di riferimento) sia quello debitore od ordinante (controparte del rapporto);
- per gli interessi e le commissioni occorre segnalare sia il soggetto che riceve (soggetto di riferimento) sia quello che paga (controparte del rapporto) tali interessi e commissioni;
- per i recuperi/rimborsi di spese per il personale distaccato presso altre società oggetto di consolidamento prudenziale occorre segnalare sia l'impresa i cui dipendenti sono distaccati (soggetto di riferimento) sia quella presso la quale i dipendenti vengono distaccati (controparte del rapporto).

Per ciascun rapporto intragruppo (i rapporti relativi a imprese consolidate in base al metodo proporzionale vanno rilevati secondo la percentuale di partecipazione) l'importo da segnalare è il seguente:

a) nelle segnalazioni statistiche relative al 30 giugno e al 31 dicembre, quello che ha formato oggetto di elisione;
b) nelle segnalazioni statistiche relative al 31 marzo e al 30 settembre, quello di valore più elevato tra i due presenti nella contabilità delle imprese interessate.

RAPPORTI PER CASSA

02 TITOLI

04 ALTRI RAPPORTI

Occorre fare riferimento ai finanziamenti attivi e passivi verso banche e clientela.

06 CREDITI DI FIRMA

RAPPORTI DI CONTO ECONOMICO

INTERESSI SU

Occorre fare riferimento agli interessi attivi/passivi (e ai proventi/oneri assimilati diversi da quelli di contratti derivati) relativi a finanziamenti attivi/passivi verso banche e verso clientela e a titoli.

08 TITOLI

10 ALTRI RAPPORTI

12 COMMISSIONI

14 RECUPERI/RIMBORSI DI SPESE PER DIPENDENTI DISTACCATI

Relativi a dipendenti distaccati (a tempo pieno) presso altre imprese incluse nel consolidamento.

16 RAPPORTI INFRAGRUPPO: SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va compilata solo se alla data di riferimento della segnalazione tutti i rapporti intragruppo (di stato patrimoniale e di conto economico) presentano importi nulli. Va convenzionalmente indicato il valore "1".

Voce: **39209**

VARIAZIONI IN AUMENTO NEL TRIMESTRE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE VERSO CLIENTELA: INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

02 AL LORDO DELLE RETTIFICHE

04 AL NETTO DELLE RETTIFICHE

Voce**: 36196**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

È prevista la distinzione tra "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 19, 23, 24, 28 e 29 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 08 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

01 FINANZIAMENTI

03 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta", per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*" (variabile: "tipo approccio").

07 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate è prevista limitatamente alla sottovoci 23 e 24 la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

È prevista altresì per le sottovoci 9, 11, 15, 16, 23 e 24 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile "Fascia scaduto"), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

09 FINANZIAMENTI

11 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

15 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

17 FINANZIAMENTI

19 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

23 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

25 FINANZIAMENTI

27 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 39 e 44 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

39 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

40 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

44 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

46 ALTRE

Voce: **36198**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 19, 23, 24, 28 e 29 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide, attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 08 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

DETERIORATE

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

01 FINANZIAMENTI

03 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

07 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

È prevista per le sottovoci 9, 11, 15, 16, 23 e 24 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

09 FINANZIAMENTI

11 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

15 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

17 FINANZIAMENTI

19 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

23 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

25 FINANZIAMENTI

27 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 39 e 44 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

39 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

40 ALTRE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

44 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

46 ALTRE

Voce: **36200**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO

La presente voce corrisponde alle tabelle A.1.4 e A.1.5, colonne "rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito", della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:

È prevista la distinzione tra "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" (variabile: "settore istituzionale").

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

03 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

07 FINANZIAMENTI

09 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta", per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*" (variabile: "tipo approccio").

11 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

OGGETTO DI CONCESSIONI

15 FINANZIAMENTI

17 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

19 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

23 FINANZIAMENTI

25 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

27 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 31 e 35 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

31 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

33 ALTRE

NON DETERIORATE

35 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

37 ALTRE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:

È prevista la distinzione tra "banche centrali", "banche" (variabile: "settore istituzionale").

PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide; attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista limitatamente ai portafogli contabili "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva", "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito"). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile "Stadi di rischio di credito" andrà indicato il valore "non applicabile".

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni"), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in "*cure period*" e "non in *cure period*" (variabile: "status di regolarizzazione").

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

39 FINANZIAMENTI

41 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni" (variabile "fascia scaduto").

43 FINANZIAMENTI

45 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

47 FINANZIAMENTI

49 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

51 FINANZIAMENTI

53 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

55 FINANZIAMENTI

57 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

OGGETTO DI CONCESSIONI

59 FINANZIAMENTI

61 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

63 FINANZIAMENTI

65 TITOLI DI DEBITO

FUORI BILANCIO:

È prevista per le sottovoci 67 e 71 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

67 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

69 ALTRE

NON DETERIORATE

71 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

73 ALTRE

Voce: **41057**

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "write-off parziali complessivi", riportata nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

84 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

88 ALTRE

Voce: **41059**

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "write-off parziali complessivi", riportata nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

È prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide; attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

SOFFERENZE

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE E/O SCONFINANTI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

60 FINANZIAMENTI

64 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

68 FINANZIAMENTI

72 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

DETERIORATE

76 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

80 ALTRE

NON DETERIORATE

84 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

88 ALTRE

Sottosezione: 2 - DATI SEMESTRALI

PARTE 1 – VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Cfr. "Istruzioni Generali", paragrafo "Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)".

Voce: **36400**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (da segnalare nella voce 36401).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché per "indicatore di quotazione IAS".

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile ("stato").

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

TITOLI DI DEBITO

STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

01 TITOLI DI STATO

02 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

03 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

04 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

05 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

06 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

07 **C**OVERED BOND

08 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

09 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

10 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

11 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli *mezzanine* e *junior* iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

12 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

13 TITOLI SUBORDINATI

14 ALTRI TITOLI

15 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON IMPEGNATI

21 TITOLI DI STATO

22 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

23 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

24 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

25 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

26 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

27 COVERED BOND

28 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

29 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

30 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

31 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

32 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

33 TITOLI SUBORDINATI

34 ALTRI TITOLI

35 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

41 TITOLI DI STATO

42 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

43 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

44 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

45 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

46 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

47 COVERED BOND

48 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

49 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

50 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

51 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

52 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

53 TITOLI SUBORDINATI

54 ALTRI TITOLI

55 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

NON IMPEGNATI

61 TITOLI DI STATO

62 TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

63 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA

64 TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

65 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

66 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

67 COVERED BOND

68 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

69 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

70 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

71 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

72 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

73 TITOLI SUBORDINATI

74 ALTRI TITOLI

75 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

82 QUOTE DI OICR

FINANZIAMENTI A:

84 BANCHE CENTRALI

BANCHE:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

88 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

90 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **36401**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte del gruppo segnalante e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile").

Limitatamente al portafoglio bancario è altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **36402**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 36403).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile").

E' altresì richiesta la distinzione per "indicatore di quotazione IAS".

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

06 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

10 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

DEBITI VERSO CLIENTELA:

14 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

18 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

22 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

26 TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

30 ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

34 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **36403**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte del soggetto segnalante nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile").

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **36404**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

E' richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile").

DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

05 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

08 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE

13 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

16 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

24 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

32 POSIZIONI LUNGHE

36 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

40 POSIZIONI LUNGHE

44 POSIZIONI CORTE

48 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

52 GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE

Voce: **36405**

ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITÀ

Si distingue tra esposizioni *senior, mezzanine e junior*.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

Sottosezione: 2 - DATI SEMESTRALI

PARTE 2 – VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Cfr. "Istruzioni Generali", paragrafo "Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua - rischio di tasso di interesse)".

Voce: **36347**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi: gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 36353); i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (cfr. voce 36351).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

01 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

03 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

05 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

07 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

09 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

11 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

13 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

15 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

14 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRE

Voce: **36349**

PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi: gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 36353); i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (cfr. voce 36351).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

È altresì prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

01 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

03 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

05 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

07 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

09 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

11 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

13 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

15 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

17 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

19 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

21 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

23 ALTRI

FINANZIAMENTI A CLIENTELA:

25 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI

27 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

29 ALTRI

Voce: **36351**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte del gruppo segnalante e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9. È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 CON BANCHE CENTRALI

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

08 CON BANCHE CENTRALI

10 CON BANCHE

12 CON CLIENTELA

Voce: **36353**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

10 BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

12 IMPRESE DI ASSICURAZIONE

16 ALTRI

PORTAFOGLIO BANCARIO:

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate e esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

18 BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

20 IMPRESE DI ASSICURAZIONE

24 ALTRI

Voce: **36355**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT VALUE)

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

CON TITOLO SOTTOSTANTE:

OPZIONI ACQUISTATE

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

OPZIONI EMESSE

06 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI A TERMINE

10 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

ALTRI CONTRATTI DERIVATI

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

SENZA TITOLO SOTTOSTANTE:

OPZIONI ACQUISTATE

18 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

OPZIONI EMESSE

22 POSIZIONI LUNGHE

24 POSIZIONI CORTE

ALTRI CONTRATTI DERIVATI

26 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

Voce: **36357**

PORTAFOGLIO BANCARIO: DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT VALUE)

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

CON TITOLO SOTTOSTANTE:

OPZIONI ACQUISTATE

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

OPZIONI EMESSE

06 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI A TERMINE

10 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

ALTRI CONTRATTI DERIVATI

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

SENZA TITOLO SOTTOSTANTE:

OPZIONI ACQUISTATE

18 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

OPZIONI EMESSE

22 POSIZIONI LUNGHE

24 POSIZIONI CORTE

ALTRI CONTRATTI DERIVATI

26 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

Voce **36358**

ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso").

DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

04 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

12 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

20 POSIZIONI LUNGHE

24 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

28 POSIZIONI LUNGHE

32 POSIZIONI CORTE

Voce: **36359**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato. Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi (cfr. voce 36365) e i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine a carico del cessionario (cfr. voce 36363).

03 VERSO BANCHE

05 VERSO CLIENTELA

Voce: **36361**

PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato. Sono esclusi: gli strumenti finanziari subordinati passivi (cfr. voce 36365); i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine a carico del cessionario (cfr. voce 36363).

DEBITI VERSO BANCHE

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI DEBITI

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

06 ALTRI

DEBITI VERSO CLIENTELA

08 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI DEBITI

10 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRI

TITOLI DI DEBITO

14 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI

ALTRE PASSIVITÀ

18 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

20 ALTRI

Voce: **36363**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte del gruppo segnalante nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* dell'IFRS 9.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

28 CON BANCHE

30 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

34 CON BANCHE

36 CON CLIENTELA

Voce: **36365**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

03 ADDITIONAL TIER 1

05 TIER 2

06 ALTRI

Voce: **36367**

ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITÀ

Si distingue tra esposizioni *senior*, *mezzanine* e *junior*.

ESPOSIZIONI PER CASSA

01 TITOLI DI DEBITO

03 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI AD EROGARE FONDI

04 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI DERIVATI

Va indicato il valore nozionale.

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

Sottosezione: 2 – DATI SEMESTRALI

PARTE 3 – INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali "altre variazioni in aumento" o "altre variazioni in diminuzione".

Voce: **36206**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative alle "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

54 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36208**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO BANCHE IN SOFFERENZA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative alle "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

54 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36210**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative agli "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA

14 SOFFERENZE

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

54 SOFFERENZE

56 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36212**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative agli "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

TRASFERIMENTI DA:

14 SOFFERENZE

18 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

54 SOFFERENZE

56 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36214**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative a "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

06 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36216**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative a "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" - riportate nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

06 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 WRITE-OFF

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

46 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

60 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36218**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 36206, 36210 e 36214.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

18 ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

26 USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

30 WRITE-OFF

34 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

38 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

42 ALTRE

46 PERDITE DA CESSIONE

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36220**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 36208, 36212 e 36216.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

18 ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

26 USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

30 WRITE-OFF

34 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

38 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

42 ALTRE

46 PERDITE DA CESSIONE

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36238**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

06 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

10 INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

14 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

18 USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

22 WRITE-OFF

26 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

30 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

34 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

38 SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

42 INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

46 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

50 PERDITE DA CESSIONE

54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36488**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Sono incluse, tra l'altro, le variazioni delle esposizioni creditizie non deteriorate oggetto di concessioni riferite a esposizioni verso banche classificate in bilancio nella voce cassa e disponibilità liquide.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

06 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

10 INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

14 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

18 USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

22 WRITE-OFF

26 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI

30 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

34 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

38 SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

42 INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

46 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

50 PERDITE DA CESSIONE

54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36222**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative alle "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 INADEMPIENZE PROBABILI

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36224**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative alle "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA

06 INADEMPIENZE PROBABILI

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36226**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative agli "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA

06 SOFFERENZE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

48 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36228**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative agli "inadempienze probabili" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA

06 SOFFERENZE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

48 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36230**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative alle "esposizioni scadute e/ o sconfinanti deteriorate" - riportate nella tabella A.1.9 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

16 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

28 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36232**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) relative alle "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

01 RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

03 ALTRE RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

13 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

16 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

28 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

49 MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36234**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

E' prevista la distinzione tra "sofferenze", "inadempienze probabili" e "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (variabile: "qualità del credito").

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36236**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE

E' prevista la distinzione tra "sofferenze", "inadempienze probabili" e "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (variabile: "qualità del credito").

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Sono incluse, tra l'altro, le variazioni delle rettifiche di valore complessive sulle esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate riferite a esposizioni verso banche classificate in bilancio nella voce cassa e disponibilità liquide.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

14 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

46 TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36482**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

48 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

52 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **36483**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Sono incluse, tra l'altro, le variazioni delle rettifiche di valore complessive sulle esposizioni creditizie oggetto di concessioni non deteriorate riferite a esposizioni verso banche classificate in bilancio nella voce cassa e disponibilità liquide.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 WRITE-OFF

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

48 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

52 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

.

Voce: **36239**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni creditizie garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto) (variabile "tipo garanzia").

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (credit-link notes – CLN e altri derivati) e crediti di firma (variabile "tipo garanzia").

I derivati su crediti diversi dalle CLN sono ripartiti in: controparti centrali, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile "tipo garanzia").

I crediti di firma sono ripartiti in: amministrazioni pubbliche, banche, altre società finanziarie, altri soggetti (variabile "tipo garanzia").

E' prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate, altre esposizioni non deteriorate ed esposizioni deteriorate (variabile "qualità del credito").

La voce va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per le tavole A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

VERSO BANCHE:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

26 ESPOSIZIONE NETTA

28 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

30 ESPOSIZIONE NETTA

32 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

34 ESPOSIZIONE NETTA

36 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

38 ESPOSIZIONE NETTA

40 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

VERSO CLIENTELA:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

42 ESPOSIZIONE NETTA

44 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

46 ESPOSIZIONE NETTA

48 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

50 ESPOSIZIONE NETTA

52 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

54 ESPOSIZIONE NETTA

56 FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **40744**

ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE

Va indicato il valore netto dell'attività finanziaria cancellata a fronte della rilevazione in bilancio dell'attività acquisita.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "esposizione creditizia cancellata" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

ATTIVITÀ MATERIALI:

04 AD USO FUNZIONALE

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

12 RIMANENZE

16 TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

20 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:

24 ATTIVITÀ MATERIALI

28 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40760**

ATTIVITÀ FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO)

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "valore lordo" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

ATTIVITÀ MATERIALI:

04 AD USO FUNZIONALE

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

12 RIMANENZE

16 TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

20 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:

24 ATTIVITÀ MATERIALI

28 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40762**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE

Vanno indicate le rettifiche di valore sulle attività rilevate dalla data della loro acquisizione.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella colonna "rettifiche di valore complessive" nella tabella A.4 della nota integrativa, Parte E, Rischio di credito, Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale, del bilancio consolidato.

ATTIVITÀ MATERIALI:

04 AD USO FUNZIONALE

08 A SCOPO DI INVESTIMENTO

12 RIMANENZE

16 TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

20 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE:

24 ATTIVITÀ MATERIALI

28 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **36202**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate alla data di riferimento della segnalazione.

Formano oggetto di rilevazione le sole rettifiche di valore operate dalle imprese oggetto di consolidamento prudenziale.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

04 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

08 GARANZIE RILASCIATE

12 IMPEGNI A EROGARE FONDI

16 DERIVATI CREDITIZI

20 DERIVATI FINANZIARI

Voce: **40610**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla voce 40 a) dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

È richiesta a ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito").

CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI:

04 DEPOSITI A SCADENZA

08 RISERVA OBBLIGATORIA

12 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

16 ALTRI

CREDITI VERSO BANCHE:

21 CONTI CORRENTI

24 DEPOSITI A SCADENZA

È inclusa la riserva obbligatoria detenuta in via indiretta.

ALTRI FINANZIAMENTI:

28 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

32 FINANZIAMENTI PER LEASING

36 ALTRI

40 TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **40612**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla voce 40 b) dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 4.2 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

È richiesta la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio", "Terzo stadio" e "*impaired* acquisite o originate" (variabile "Stadi di rischio di credito")

04 CONTI CORRENTI

08 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

12 MUTUI

16 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO

20 FINANZIAMENTI PER LEASING

24 FACTORING

28 ALTRI FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **36484**

RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Nella presente voce i valori si riferiscono al perimetro di consolidamento contabile.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" che presentano un'evidente scarsa qualità creditizia del debitore.

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione netta" riportata nella tabella A.1.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 1 – Rischi del consolidato contabile, del bilancio consolidato.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **36485**

RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura che presentano una evidente scarsa qualità creditizia della controparte del derivato.

Voce: **36486**

VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Cfr. voce 36484.

Nella presente voce i valori si riferiscono al perimetro di consolidamento contabile.

La presente voce corrisponde alla colonna "minusvalenze cumulate" riportata nella tabella A.1.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, Sezione 1 – Rischi del consolidato contabile, del bilancio consolidato.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **36487**

VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Cfr. voce 36485.

Sottosezione: 2 - DATI SEMESTRALI

Parte 4 – CARTOLARIZZAZIONI

Voce**: 36244**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

Sono incluse tutte le esposizioni qualunque sia la forma tecnica (titoli, mutui, ecc).

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Nella categoria "senior" vanno comprese le esposizioni che sono rimborsate per prime. Ad esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D, ordinati per priorità decrescente di rimborso. In tal caso, nelle sottovoci riferite ai titoli "senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorità massima di rimborso), nelle sottovoci riferite ai titoli "mezzanine" vanno indicati i titoli di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso), nelle sottovoci relative ai titoli "junior" i titoli di tipo D.

Per attività proprie si intendono quelle detenute dalle imprese oggetto di consolidamento prudenziale. Pertanto eventuali cartolarizzazioni di attività detenute da imprese assicurative o da altre imprese non oggetto di consolidamento prudenziale sono considerate come di terzi.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia attività proprie sia di terzi, i titoli vanno imputati nelle pertinenti voci in proporzione al peso che le attività proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività in sofferenza per 100 di cui 60 proprie (rimaste integralmente in bilancio) e 40 di terzi e il gruppo segnalante abbia in portafoglio titoli junior per 10, quest'ultimo indica 6 nella sottovoce 18.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sofferenze, inadempienze probabili e altre attività, queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli) prima ai titoli "senior", fino a concorrenza, poi a quelli "mezzanine" e solo l'eventuale residuo finale a quelli "junior". A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attività proprie pari a 100 (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio), di cui 50 sofferenze e 50 crediti non deteriorati, vengano emessi titoli "senior" per 40, "mezzanine" per 50, "junior" per 10 e che il gruppo segnalante abbia in portafoglio titoli "senior" per 20 e "mezzanine" per 10. In tal caso il gruppo deve indicare 20 nella sottovoce 08, 2 nella sottovoce 08 (corrispondente a 0,2*10; dove 0,2 è pari al rapporto tra il residuo credito non deteriorato di 10 e il totale dei titoli "mezzanine" di 50) e 8 nella sottovoce 02.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione iscritto nell'attivo del bilancio.

02 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

04 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

06 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della banca originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali rimborsi e di riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

10 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

12 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

14 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

16 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della banca originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali rimborsi e di riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

18 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

20 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

22 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **36248**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali rettifiche di valore.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Si veda la voce 36244.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

02 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

04 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

06 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

10 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

12 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

14 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

16 ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

18 AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

20 AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI

22 AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

24 ALTRE

Voce: **36249**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Formano oggetto di rilevazione anche le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di attività di pertinenza delle imprese incluse nel consolidamento contabile, diverse da quelle rientranti nel perimetro di consolidamento prudenziale, indipendentemente dalla loro cancellazione (integrale o parziale) o meno dall'attivo del bilancio consolidato contabile.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia attività di imprese oggetto di consolidamento prudenziale sia di terzi (la distinzione tra "attività deteriorate" e "altre attività" va operata facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli), le esposizioni vanno imputate nella presente voce in proporzione al peso che le attività delle imprese consolidate e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività deteriorate per 100 di cui 60 di imprese consolidate e 40 di terzi e il gruppo segnalante abbia in portafoglio titoli junior per 10, quest'ultimo indica 6 nella sottovoce 02 e 4 nella sottovoce 06.

La medesima impostazione va applicata nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti attività per cassa di imprese oggetto di consolidamento prudenziale (cfr. voce 36244) e attività per cassa di terzi.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETÀ INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

Ai fini della determinazione del valore dell'esposizione, nel caso di cartolarizzazioni che non hanno dato luogo all'integrale cancellazione dal bilancio delle attività sottostanti, si applicano le istruzioni previste per la voce 36244 - sottovoci da 18 a 24.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE

Figurano i valori di bilancio.

06 ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **36251**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

Formano oggetto di rilevazione anche le garanzie rilasciate a fronte di cartolarizzazioni di attività di pertinenza di imprese incluse nel consolidamento contabile, diverse da quelle rientranti nel perimetro di consolidamento prudenziale, indipendentemente dalla loro cancellazione o meno dall'attivo del bilancio consolidato contabile.

Figura il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali rettifiche di valore.

Si veda anche la voce 36249.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETÀ INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE

06 ATTIVITÀ DETERIORATE

08 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **36255**

ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di terzi nonché da quelle proprie in cui le attività cedute sono state integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior (variabile "tipologia esposizione").

È prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2) attività finanziarie designate al fair value; 3) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; 4) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 5) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 6) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione; 7) derivati di copertura (variabile "portafoglio contabile").

Si veda la voce 36244.

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

02 ESPOSIZIONI PER CASSA

04 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI

06 ESPOSIZIONI PER CASSA

08 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Sottosezione: 2 - DATI SEMESTRALI

PARTE 5 – ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **36307**

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:

La presente voce include anche le partecipazioni detenute dalle società oggetto di consolidamento prudenziale nelle altre società incluse nel consolidamento contabile, che hanno formato oggetto di elisione.

Inoltre vanno anche considerate, quando i diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria siano pari o superiori al 10%: 1) le azioni classificate nel portafoglio di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 2) le azioni designate al fair value; 3) le azioni collocate nel portafoglio di attività finanziarie detenute per la negoziazione; 4) le attività non correnti e i gruppi di attività in via di dismissione.

Sono escluse le azioni o quote della capogruppo o di altre società oggetto di consolidamento prudenziale (cfr. voce 36019 "Partecipazioni" sottovoci da 16 a 20). Sono altresì escluse le partecipazioni derivanti da investimenti del fondo di trattamento di fine rapporto del personale e del fondo di previdenza del personale. La classificazione delle imprese e degli enti partecipati va effettuata secondo quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche".

02 BANCHE

04 ENTI FINANZIARI (DIVERSI DA ENTI STRUMENTALI)

06 ENTI STRUMENTALI

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

05 IMPRESE DI ASSICURAZIONE

07 SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA

09 SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IMPRESE NON FINANZIARIE:

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE:

10 QUOTATE

12 NON QUOTATE

ALTRE PARTECIPAZIONI:

14 QUOTATE

16 NON QUOTATE

Voce: **36310**

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 36307.

Formano oggetto di segnalazione le partecipazioni acquisite: a) nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento, b) per recupero crediti, c) in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, d) in leasing finanziario, secondo quanto stabilito nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza.

02 ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO

06 ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI

10 IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA

ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:

14 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

18 QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

Voce: **36313**

NUMERO PROMOTORI FINANZIARI

02 DIPENDENTI

04 MANDATARI E AGENTI

Voce: **36315**

NUMERO DIPENDENTI

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

02 TEMPO PIENO

04 PART-TIME

06 ALTRE FORME CONTRATTUALI

Voce: **36331**

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DAL GRUPPO

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie designate al fair value; 3) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (variabile "portafoglio contabile").

AI SENSI DELLA LEGGE 130/99

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI:

02 TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

04 FINANZIAMENTI IPOTECARI

06 FINANZIAMENTI FONDIARI

08 FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

10 ALTRE ATTIVITÀ

12 AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI

Ad esempio, le "pfandbriefe" tedesche, le "obligation foncières" francesi, ecc..

Voce: **36332**

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Va indicato il valore netto di bilancio.

È prevista la distinzione tra sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – approccio per debitore, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – approccio per transazione con pulling effect, approccio per transazione senza pulling effect, esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate e altre esposizioni non deteriorate (variabile "qualità del credito").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

I finanziamenti allocati nel portafoglio contabile attività finanziarie detenute per la negoziazione vanno segnalati valorizzando l'attributo informativo "qualità del credito" con il valore "altre esposizioni non deteriorate".

Sono inclusi anche i finanziamenti verso banche centrali e banche classificati in bilancio nella cassa e disponibilità liquide

VERSO BANCHE CENTRALI:

01 RISERVA OBBLIGATORIA

02 DEPOSITI A VISTA

03 DEPOSITI A SCADENZA

05 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

07 ALTRI

VERSO BANCHE:

08 DEPOSITI A VISTA

10 CONTI CORRENTI

12 DEPOSITI A SCADENZA

11 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

13 MUTUI

15 FINANZIAMENTI PER LEASING

17 ALTRI FINANZIAMENTI

19 SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

21 CONTI CORRENTI E DEPOSITI

23 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI

25 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

27 ALTRI

LEASING FINANZIARIO

29 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

31 ALTRI

33 OPERAZIONI DI FACTORING

35 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

39 ALTRI FINANZIAMENTI

50 SOFFERENZE NON RIPARTITE

Voce: **36338**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI

Cfr. voce 36200.

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: cassa e disponibilità liquide; attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione (variabile "portafoglio contabile").

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

BANCHE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

08 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI

12 OGGETTO DI CONCESSIONI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

22 SOFFERENZE

26 INADEMPIENZE PROBABILI

28 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI

32 OGGETTO DI CONCESSIONI

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **36335**

DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Va indicato il valore netto di bilancio.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie designate al fair value; 3) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 4) passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate (variabile "portafoglio contabile").

È prevista la distinzione tra "passività a fronte di attività cedute non cancellate" e "altre passività" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

03 DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI

DEBITI VERSO BANCHE:

05 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

11 DEPOSITI A SCADENZA

FINANZIAMENTI:

09 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

13 ALTRI FINANZIAMENTI

19 ALTRI DEBITI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

17 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

21 DEPOSITI A SCADENZA

FINANZIAMENTI:

25 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

29 ALTRI FINANZIAMENTI

33 ALTRI DEBITI

Voce: **36339**

PASSIVITÀ: TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie designate al fair value; 3) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 4) passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate (variabile "portafoglio contabile").

Formano oggetto di segnalazione i titoli di debito in circolazione.

OBBLIGAZIONI:

02 SUBORDINATE

07 ALTRE

ALTRI TITOLI DI DEBITO:

08 SUBORDINATI

10 ALTRI

Voce: **36026**

IMMOBILI

AD USO FUNZIONALE:

DI PROPRIETA'

04 OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE

08 ALTRI

DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING:

14 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

18 QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI

PER INVESTIMENTO:

DI PROPRIETA':

20 PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE

24 OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE

28 ALTRI

DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING:

34 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

38 QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI

RIMANENZE:

40 OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE

44 ALTRE

Voce: **36070**

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Questa voce corrisponde alla voce 100 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato degli intermediari bancari e non bancari.

IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE:

04 PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 SU ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

12 QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI:

16 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

20 ONERI PER IL PERSONALE

24 ALTRI

Voce: **36081**

GARANZIE RILASCIATE

Nelle "garanzie rilasciate" figurano tutte le garanzie personali prestate dalla banca. Le garanzie di "natura finanziaria" sono quelle concesse a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari; hanno invece "natura commerciale" quelle concesse a garanzia di specifiche transazioni commerciali. Le garanzie vanno indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioè al soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata.

Nella voce "garanzie rilasciate di natura finanziaria – banche" vanno ricondotti anche gli impegni assunti verso i sistemi interbancari di garanzia (fondo interbancario di tutela dei depositi, fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi di solidarietà ed equiparati).

Nell'ambito di programmi di emissione di covered bond di gruppo, la banca che ha concesso il finanziamento subordinato alla società veicolo, laddove sia diversa dalla banca emittente i covered bond e dalla banca originator, deve segnalare il rischio cui è esposta nella voce "garanzie rilasciate di natura finanziaria – banche".

Va indicato l'ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e a lordo degli accantonamenti complessivi.

CREDITI DI FIRMA

Sono incluse anche le garanzie rilasciate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione proprie e di terzi.

CLIENTELA

02 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

BANCHE

06 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

08 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

10 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI

Attività (come titoli o contante) costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Va indicato il valore della garanzia indicato nel contratto.

Voce: **36083**

IMPEGNI

Gli "impegni irrevocabili a erogare fondi" sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a banche). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme già erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi.

Gli "impegni irrevocabili a utilizzo certo" includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (banca o società finanziaria che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione di quelli c.d. "regular way" ove i titoli sono rilevati per data di contrattazione) nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli "impegni irrevocabili a utilizzo incerto" includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.

Gli "impegni sottostanti ai derivati creditizi: vendite di protezione" sono gli impegni derivanti dalla vendita di protezione dal rischio di credito realizzata con i derivati su crediti. Va indicato il valore nozionale al netto delle somme erogate e al lordo degli accantonamenti complessivi.

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI

CONCESSI A CLIENTELA:

02 A UTILIZZO CERTO

04 A UTILIZZO INCERTO

CONCESSI A BANCHE:

06 A UTILIZZO CERTO

08 A UTILIZZO INCERTO

10 IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

ALTRI IMPEGNI:

IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:

14 CLIENTELA

16 BANCHE

24 ALTRI

Voce: **40893**

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

Questa voce corrisponde agli accantonamenti lordi che concorrono alla formazione della voce 200 del conto economico del bilancio consolidato degli intermediari bancari ed è riconducibile alla pertinente voce del conto economico del bilancio consolidato degli intermediari non bancari.

04 ACCANTONAMENTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:

12 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

16 ALTRI

Voce: **40943**

RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI ED ONERI

In questa voce vanno segnalate le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce c) ("altri fondi per rischi e oneri") della voce 100 ("fondi per rischi ed oneri") del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato degli intermediari bancari e non bancari.

04 RIPRESE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVE A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

08 RIPRESE RELATIVE AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE

RIATTRIBUZIONI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:

12 CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI

16 ALTRI

Voce: **36178**

TOTALE ATTIVO DEL CONSOLIDATO PRUDENZIALE

02 BANCHE E SOCIETÀ STRUMENTALI RESIDENTI

04 BANCHE E SOCIETÀ STRUMENTALI NON RESIDENTI

06 SOCIETÀ FINANZIARIE RESIDENTI

08 SOCIETÀ FINANZIARIE NON RESIDENTI

Sottosezione:

1 – DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI – ALTRE INFORMAZIONI

Per la compilazione delle voci relative alla presente Sottosezione, ove non diversamente specificato, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle corrispondenti istruzioni della Circolare 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare", Sezione II sottosezione 2 della Parte seconda – Segnalazioni consolidate.

Sottosezione:

2 – SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Per la compilazione delle voci relative alla presente Sottosezione, ove non diversamente specificato, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle corrispondenti istruzioni della Circolare 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare", Sezione III della Parte seconda – Segnalazioni consolidate.

Sottosezione:

3 – VITA RESIDUA: DATI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Per la compilazione delle voci relative alla presente Sottosezione, ove non diversamente specificato, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle corrispondenti istruzioni della Sezione II della presente Circolare.

Sezione:

IV – SEGNALAZIONE PRUDENZIALE

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi". Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e dalle specifiche disposizioni dell'Unione europea ([1]).

[1] Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n.2024/3117.